

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI  
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

27.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Senatori LI VIGNI, SOLIANO, BANFI; BARTOLOMEI, TRABUCCHI, SPAGNOLLI, TORELLI, COPPOLA e DEL NERO: Norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse (3437) (Approvata in testo unificato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica) . . . . .	291	
PRESIDENTE . . . . .	201, 292	
BIONDI . . . . .	292	
BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	292	
DI PRIMIO, Relatore . . . . .	292	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine (2933) . . . . .	297	
PRESIDENTE . . . . .	297, 299, 300, 302, 303, 304, 311, 312, 313	
BALLARDINI . . . . .	309, 310	
BRESSANI, Relatore . . . . .	297, 298, 300, 302, 308, 311, 312, 313	
CARUSO . . . . .	297, 298, 299, 300, 307, 311	
LIZZERO . . . . .	304, 306, 308	
RIZ . . . . .	298, 302, 308, 310	
SARTI, Sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	297, 299, 300, 302, 303, 309, 312, 313	
		PAG.
		SPAGNOLI . . . . . 303
		TOZZI CONDIVI . . . . . 298, 301, 302, 307, 308, 310, 311
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 315

---

**La seduta comincia alle 9,55.**

BRESSANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge dei senatori Li Vigni, Soliano, Banfi; Bartolomei, Trabucchi, Spagnoli, Torelli, Coppola e Del Nero: Norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse (3437) (Approvata in testo unificato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Li Vigni, Soliano, Banfi, Bartolomei, Trabucchi, Spagnoli, Torelli, Coppola e De Nero: « Norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse », già approvata dal Senato.

La V Commissione bilancio, investita dell'esame della proposta di legge in discussione, ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Di Primio ha facoltà di svolgere la relazione.

**DI PRIMIO, Relatore.** La proposta di legge sottoposta al nostro esame è il frutto della unificazione e rielaborazione di due provvedimenti di iniziativa parlamentare presentati al Senato ad approvati, in un testo unificato, dalla V Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Il disegno di legge originario n. 1139 aveva una portata più ambiziosa e tendeva alla ristrutturazione dell'attuale sistema delle conservatorie, che venivano trasformate da enti a carattere privatistico in enti pubblici. Per raggiungere questo scopo, il provvedimento si articolava in quattro punti fondamentali, in base ai quali le conservatorie venivano distinte, a secondo dall'importanza, in tre categorie; la reggenza di tali uffici veniva affidata ad appositi funzionari statali, mentre veniva regolamentato lo sviluppo di carriera e veniva istituito un fondo statale di garanzia, in sostituzione della cauzione che viene attualmente versata dai conservatori.

La proposta di legge originaria n. 1172 aveva, invece, una portata più limitata e tendeva a razionalizzare l'attuale sistema, soprattutto per quanto riguarda la ripartizione dei diritti. A tale scopo, le grosse conservatorie (Milano e Roma) venivano suddivise in quattro diversi uffici ed altre (Torino e Napoli) in tre, mentre nuove conservatorie venivano istituite a Bari, Brindisi e Taranto. Era, altresì, prevista la soppressione degli uffici misti di registro e di conservatoria, oltre ad una tabella per la ripartizione dei diritti tra conservatori e personale coadiutore.

Durante la approfondita discussione svoltasi in Commissione al Senato, questi due testi sono stati unificati, stralciando la parte relativa alla riforma delle conservatorie e mantenendo soltanto quella relativa alla razionalizzazione dell'attuale sistema. Questo testo unificato un approvato nella seduta del 27 maggio 1971, con il voto favorevole di tutti i gruppi della maggioranza e con la astensione del gruppo comunista.

Il testo al nostro esame è suddiviso in dodici articoli. Il primo prevede la suddivisione delle conservatorie di Roma, Milano, Torino e Napoli in tre diverse conservatorie, mentre all'articolo 2 è prevista la istituzione di nuove conservatorie e all'articolo 3 la soppressione degli uffici misti di registro e di conservatoria.

All'articolo 4 si stabilisce che, con decreto congiunto del Ministro delle finanze e del Ministro di grazia e giustizia, saranno stabilite le nuove dimensioni delle conservatorie, la loro classificazione in tre categorie e l'ammontare della cauzione da prestare da parte del conservatore, a seconda della classe cui appartiene ogni conservatoria. Nel titolo II, infine, viene disciplinato il pagamento dei tributi dovuti ai conservatori e la loro ripartizione. A questo proposito, sono importanti le disposizioni dell'articolo 6, nel quale sono stabiliti i parametri, di ripartizione dei tributi tra conservatori e personale coadiutore. La percentuale di spettanza del personale aumenta con l'aumentare del tributo, fino a raggiungere il 70 per cento per somme superiori ai 4 milioni. L'ultimo titolo prevede delle norme di carattere transitorio.

Poiché questo disegno di legge indubbiamente offre una razionalizzazione dell'attuale sistema, ritengo che meriti la stessa approvazione che ha ricevuto al Senato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta alla discussione sulle linee generali.

**BIONDI.** Sono favorevole all'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Ringrazio il relatore per la sua esposizione. Sono d'accordo con quanto ha affermato nella sua relazione e mi permetto di chiedere l'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

Le Conservatorie dei registri immobiliari di Roma, Milano, Napoli e Torino vengono divise ciascuna in 3 Conservatorie, che assumono le denominazioni rispettivamente di Roma 1<sup>a</sup>, Roma 2<sup>a</sup>, Roma 3<sup>a</sup>; Milano 1<sup>a</sup>, Milano 2<sup>a</sup>, Milano 3<sup>a</sup>; Napoli 1<sup>a</sup>, Napoli 2<sup>a</sup>, Napoli 3<sup>a</sup>; Torino 1<sup>a</sup>, Torino 2<sup>a</sup>, Torino 3<sup>a</sup>.

Le Conservatorie di Roma 1<sup>a</sup>, Milano 1<sup>a</sup>, Napoli 1<sup>a</sup> e Torino 1<sup>a</sup> hanno giurisdizione sul Comune capoluogo.

Le Conservatorie di Roma 2<sup>a</sup>, Milano 2<sup>a</sup>, Napoli 2<sup>a</sup> e Torino 2<sup>a</sup> hanno giurisdizione

## V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1971

sugli altri comuni già appartenenti alle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie di Roma, Milano, Napoli e Torino.

Le Conservatorie di Roma 3<sup>a</sup>, Milano 3<sup>a</sup>, Napoli 3<sup>a</sup> e Torino 3<sup>a</sup> svolgono le funzioni di uffici stralcio: presso di esse si eseguono le operazioni di annotazione, di ispezione, di certificazione e di rilascio di copie relative alla formalità eseguite a tutto il giorno precedente all'entrata in vigore delle nuove circoscrizioni.

La norma di cui al presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 1973.

(È approvato).

## ART. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1974 sono istituite 17 nuove Conservatorie, aventi sedi nelle seguenti città: Bari, Belluno, Brindisi, Enna, Foggia, Isernia, La Spezia, Latina, Matera, Nuoro, Pescara, Pordenone, Prato, Ragusa, Rimini, Taranto, Terni. Sono soppressi dalla stessa data i servizi di conservatoria degli Uffici misti di Belluno e di Nuoro.

A partire dalla stessa data la Conservatoria dei registri immobiliari di Santa Maria Capua Vetere assume la denominazione di Conservatoria dei registri immobiliari di Caserta-Santa Maria Capua Vetere.

(È approvato).

## ART. 3.

Gli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari situati in città non capoluogo di provincia i quali abbiano negli anni dal 1966 al 1970 pubblicato un numero di formalità inferiore alla media annuale di 3.000, ad eccezione dell'Ufficio di Portoferraio, sono soppressi dal 1° gennaio 1974.

Per la parte riguardante il servizio di conservazione dei registri immobiliari, essi vengono incorporati con il decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, di cui all'articolo che segue, nella Conservatoria più vicina nel territorio della stessa provincia.

Per la parte riguardante il servizio del registro sarà provveduto in sede di riforma tributaria.

I titolari degli Uffici soppressi hanno titolo di preferenza nella nomina a conservatore di 3<sup>a</sup> classe.

(È approvato).

## ART. 4.

Con decreto interministeriale, da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, vengono stabilite:

a) le nuove circoscrizioni delle Conservatorie dei registri immobiliari, apportando le consequenziali modifiche alle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie non contemplate nei precedenti articoli:

b) la classificazione delle Conservatorie in 3 classi, a seconda della loro importanza;

c) la misura delle cauzioni da prestarsi dai Conservatori dei registri immobiliari in corrispondenza delle 3 nuove classi delle Conservatorie.

(È approvato).

## ART. 5.

L'orario per il pubblico delle Conservatorie dei registri immobiliari viene fissato dalle ore 8 alle ore 13 dei giorni feriali.

Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso viene limitato alle ore 11.

(È approvato).

## ART. 6.

I Conservatori dei registri immobiliari sono autorizzati a percepire gli emolumenti indicati nella tariffa allegata.

Restano ferme le esenzioni stabilite dagli articoli 14 e 17 della legge 25 giugno 1943, n. 540.

Gli emolumenti di cui al primo comma, esclusi i diritti di scritturato previsti dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 789, da versarsi integralmente al bilancio dello Stato, spettano per una parte al Conservatore a compenso delle responsabilità verso il pubblico attribuitegli dal Codice civile, e delle spese d'ufficio poste a suo carico dall'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, modificato dalla legge 23 ottobre 1969, n. 789, e per una parte spettano al personale di collaborazione, di ruolo e non di ruolo, delle Conservatorie dei registri immobiliari, a compenso delle responsabilità che esso assume nei confronti del Conservatore, in dipendenza del diritto di rivalsa, contemplato dall'articolo 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540.

Il riparto, tra i Conservatori ed il personale di collaborazione, degli emolumenti di cui all'allegata tariffa, si effettua nelle porzioni seguenti:

sino all'ammontare di lire 500.000 mensili di emolumenti lordi globalmente riscossi in ciascuna Conservatoria, il 50 per cento spetta al Conservatore ed il 50 per cento al personale;

per la parte eccedente lire 500.000 e non oltre lire 1.000.000 mensili il 45 per cento spetta al Conservatore ed il 55 per cento al personale;

per la parte eccedente lire 1.000.000 e non oltre lire 2.000.000 il 40 per cento spetta al Conservatore ed il 60 per cento al personale;

per la parte eccedente lire 2.000.000 e non oltre lire 4.000.000 il 35 per cento spetta al Conservatore ed il 65 per cento al personale;

per la parte eccedente lire 4.000.000 il 30 per cento spetta al Conservatore ed il 70 per cento al personale.

Le modalità per la ripartizione degli emolumenti di cui ai precedenti commi saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle finanze e non potranno superare annualmente l'importo risultante dalla media del biennio 1969-1970.

(È approvato).

#### ART. 7.

Le aliquote del contributo a favore del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, stabilite dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254, vengono elevate, rispettivamente, al 5 per cento, al 5 per cento ed al 10 per cento.

(È approvato).

#### ART. 8.

Il Ministro delle finanze stabilisce, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, l'ammontare delle spese d'ufficio a carico del Conservatore.

(È approvato).

#### ART. 9.

Il rendiconto della gestione degli emolumenti spettanti al Conservatore dei registri immobiliari ed al personale di collaborazione delle Conservatorie è, per ciascun esercizio finanziario, soggetto al controllo della Ragioneria centrale del Ministero delle finanze e presentato in Parlamento in allegato al rendiconto consuntivo del Ministero delle finanze.

(È approvato).

#### ART. 10.

Il decreto interministeriale previsto dall'articolo 4 dovrà essere emanato entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

#### ART. 11.

La spesa per la locazione e l'attrezzatura delle nuove Conservatorie da istituirsi in applicazione della presente legge farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio dello Stato.

(È approvato).

#### ART. 12.

Le disposizioni di cui al titolo II avranno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* e le loro norme di attuazione verranno emanate con decreto del Ministro delle finanze nei sei mesi successivi.

Tali disposizioni si applicheranno anche agli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari.

(È approvato).

Do lettura dell'allegato, ponendolo in votazione.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1971

TARIFFA DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI CONSERVATORI DEI REGISTRI  
IMMOBILIARI ED AL DIPENDENTE PERSONALE DI COLLABORAZIONE

Numero d'ordine	Indicazione degli atti e delle formalità che danno diritto alla percezione degli emolumenti	Importo degli emolu- menti	Note
1	<p>a) Per ciascuna formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, anche se una sola nota contenga più formalità, nonché per ciascun certificato di eseguita formalità da rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi al richiedente . . . .</p> <p>b) Se la formalità importa più di una repertoriazione « a favore » e più di una « contro » per ciascun altro nome repertoriato, oltre al diritto di cui alla lettera precedente . . . . .</p> <p>c) Se l'annotazione riguarda crediti od azioni spettanti a più persone, ovvero se il credito o l'azione viene divisa, per effetto della annotazione, fra più persone, oltre l'emolumento di cui alla lettera a) che precede, per ciascuna di dette persone . .</p> <p>d) Per ogni facciata, scritta a mano od a macchina, delle note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione o annotazione . . . .</p>	50    10   10  30	<p>Il numero delle formalità è determinato con i criteri stabiliti dall'articolo 4 della legge 25 giugno 1943, n. 540, per la determinazione dei contratti riguardanti persone diverse e non aventi interesse comune.</p> <p>L'emolumento è distintamente dovuto per la repertoriazione « a favore » e per quella « contro ».</p>
2	<p>Per la formazione della nota relativa ad ipoteche da iscriversi di ufficio, ai sensi dell'articolo 2834 del Codice civile . . . . .</p> <p>Duplicato della nota, se viene richiesto dagli interessati: per ciascuna facciata scritta</p>	100  30	
3	<p>Semplice ispezione riguardante una sola persona per ciascun repertorio . . . . .</p> <p>Se viene richiesta anche l'ispezione delle formalità di iscrizione, rinnovazione, trascrizione ed annotazione, eseguite negli ultimi quattro giorni e non ancora repertorate, per ciascuna specie di formalità</p>	50  25	<p>L'emolumento è dovuto forfettariamente per numero fisso di 8 repertori, compreso nell'emolumento stesso anche quello relativo alla ispezione dei repertori intestati allo stesso nome e cognome, con o senza indicazione della paternità, della data e del luogo di nascita.</p> <p>L'ispezione si esegue mediante la consultazione del registro generale d'ordine.</p>
4	<p>Ricerca del nome di una persona sulla tavola alfabetica: per ciascuna persona per la quale viene richiesta la ricerca . . . .</p>	50	<p>Non è consentita al pubblico l'ispezione della tavola alfabetica.</p>
5	<p>Ispezione delle note e dei titoli di iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione per ogni nota o titolo ispezionati . . . .</p>	50	
6	<p>Duplicato di quietanza di imposte ipotecarie pagate: per ciascun duplicato . . . . .</p>	30	

## V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1971

Numero d'ordine	Indicazione degli atti e delle formalità che danno diritto alla percezione degli emolumenti	Importo degli emolumenti	Note
7	Per ogni stato o certificato delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti e riguardanti una sola persona: per il nominativo di detta persona, nonché per ogni formalità di iscrizione, rinnovazione o trascrizione, comprese le relative annotazioni: a) se il certificato è generale . . . . . b) se il certificato è speciale (se riguarda cioè determinati beni) . . . . . In ambedue i casi, per ciascuna facciata scritta . . . . .	   25 40 30	Se il certificato riguarda cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità, è dovuto un solo emolumento per le formalità che si riferiscono a tutti.
8	Per ogni certificato negativo di iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni riguardanti una sola persona: a) se il certificato è generale . . . . . b) se il certificato è speciale (se riguarda cioè determinati beni) . . . . .	 50 40	Se il certificato riguarda più di una persona, per ciascuna di esse è dovuto, un distinto emolumento fatta eccezione per il caso in cui il certificato riguardi cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità.
9	Per ciascun certificato relativo a qualsiasi annotazione fatta a margine di iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, che sia richiesto oltre quello indicato al numero 1 della presente tariffa . . . . .	50	
10	Copie di formalità di iscrizione, rinnovazione o trascrizione comprese le relative annotazioni: per ogni facciata scritta . . . . .	30	
11	Copia dei titoli depositati presso le Conservatorie, nei casi in cui deve rilasciarsi ai sensi dell'articolo 2673 del Codice civile: per ogni facciata scritta . . . . .	30	
12	Per la collazione di copie di atti depositati nelle Conservatorie, richiesta a norma dell'articolo 746 del Codice di procedura civile: per ogni facciata scritta . . . . .	30	
13	Per la formazione delle note e delle domande nei casi consentiti dall'articolo 26 della legge 25 giugno 1943, n. 540, nonché per qualsiasi certificazione non espressamente prevista dalla presente tariffa . . . . .	200	
14	Scritturazione delle note e delle domande di cui al numero precedente . . . . .	30	La presente tariffa non innova le norme di cui alla legge 23 ottobre 1969, n. 789, per quanto riguarda la determinazione dei diritti che vanno versati integralmente all'Erario.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine (2933).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine ».

Nell'ultima seduta siamo arrivati all'approvazione dell'articolo 22. Poiché sull'articolo 23 sorsero diversi problemi, i colleghi chiesero un rinvio della seduta per poter prendere opportuni accordi.

Do lettura nuovamente dell'articolo 23:

**ART. 23.**

Con legge regionale saranno determinati la classificazione dei comuni ai fini della nomina del segretario comunale e i requisiti di ammissione e di prosecuzione di carriera dei segretari comunali della regione, in modo da rendere possibile, in analogia alla normativa statale per il personale dei segretari comunali, la partecipazione ai concorsi per le singole sedi ai segretari in servizio sia nelle province di Trento e Bolzano che nelle altre province.

Gli onorevoli Caruso, Fregonese, Malagugini, Spagnoli, Tuccari e Scaini hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « per le singole sedi » con le altre « per le sedi vacanti in ogni provincia ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 23 con il seguente:*

« Con legge regionale saranno determinati, in analogia alla normativa statale per il personale dei segretari comunali, la classificazione dei comuni ai fini della nomina per segretario comunale e i requisiti di ammissione e di prosecuzione di carriera dei segretari comunali della Regione, in modo da rendere possibile ai segretari comunali in servizio sia nelle province di Trento e di Bolzano che nelle altre province la partecipazione ai concorsi per le sedi vacanti nei comuni di tutto il territorio nazionale ».

Il relatore, onorevole Bressani, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 23 con il seguente:*

Con la legge regionale saranno determinati la classificazione dei comuni ai fini della no-

mina del segretario comunale e i requisiti di ammissione e di prosecuzione di carriera dei segretari comunali della regione anche in modo da rendere possibile ai segretari comunali in servizio sia nelle province di Trento e di Bolzano che nelle altre province la partecipazione ai concorsi per le singole sedi in tutto il territorio nazionale.

BRESSANI, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, lo scopo di questa norma è quello di rendere possibile la comunicabilità tra i ruoli provinciali dei segretari comunali delle province di Trento e di Bolzano e i ruoli statali. Tale comunicabilità era già assicurata dalla formulazione dell'articolo 23 del testo del disegno di legge, ma si è voluto mettere in evidenza più chiaramente lo scopo che la norma si prefigge. In questo senso, è da intendere l'emendamento che ho presentato.

PRESIDENTE. Il Governo mantiene il suo emendamento ?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Il Governo ritira il suo emendamento e si dichiara favorevole all'approvazione dell'emendamento Bressani.

PRESIDENTE. Onorevole Caruso, mantiene il suo emendamento ?

CARUSO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bressani, interamente sostitutivo dell'articolo 23.

(È approvato).

Gli onorevoli Caruso, Fregonese, Malagugini, Spagnoli, Tuccari e Scaini hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente articolo 23-bis:*

I segretari in servizio nelle province di Trento e Bolzano potranno partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, ai concorsi che saranno banditi in base alla legge statale per posti vacanti in altre province, con integrale valutazione del servizio prestato alle dipendenze organiche dei comuni delle province di Trento e Bolzano.

CARUSO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 24:

**ART. 24.**

Per assicurare l'osservanza degli obblighi imposti per legge concernenti servizi di inte-

resse generale dello Stato espletati dai comuni, rimane ferma, ai sensi delle leggi vigenti, la competenza degli organi dello Stato alla sospensione ed alla rimozione del sindaco ed all'invio di commissari.

Gli onorevoli Caruso, Fregonese, Malagugini, Spagnoli, Tuccari e Scaini hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 24.*

Il relatore, onorevole Bressani, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 24 con il seguente:*

Con il passaggio dei segretari comunali del Trentino Alto Adige alle dipendenze organiche dei comuni in base alla presente legge, il sindaco quale ufficiale di Governo è tenuto a vigilare sul regolare adempimento dei compiti che le leggi vigenti pongono direttamente a carico del segretario comunale per servizi di interesse generale dello Stato.

BRESSANI, *Relatore*. Il testo proposto non rappresenta che un chiarimento ulteriore rispetto all'originaria formulazione dell'articolo 24. Si precisa, cioè, che il sindaco, appunto perché ufficiale di Governo è tenuto a vigilare su quei servizi di interesse generale di competenza statale che, là dove non esistono norme particolari, come nel Trentino Alto Adige, fanno carico anche ai segretari comunali. Sembra, pertanto, utile sottolineare la posizione del sindaco quale ufficiale di Governo in ordine al particolare adempimento di questi compiti.

CARUSO. Ho già avuto occasione di illustrare il mio emendamento. Noi riteniamo che, se il senso dell'articolo è quello di conservare le leggi attuali, non si vede perché debba essere ribadita una legge come questa che, tra l'altro, al titolo VI reca: « Passaggio dei segretari comunali alle dipendenze organiche dei comuni ». L'articolo 24 è relativo al sindaco e prevede la sua rimozione con un intervento sulla vita dell'amministrazione comunale. Ciò viene giustificato con il rilievo che il sindaco è anche ufficiale di Governo, ma un tale provvedimento incide sul sindaco nella sua qualità di capo dell'amministrazione comunale. Ritengo, quindi, che un intervento di questo genere non sia compatibile con le norme dell'ordinamento autonomo del Trentino Alto Adige.

Il relatore presenta oggi un testo che, accogliendo in parte i rilievi che avevo fatto e

che avevo condensato in un emendamento soppressivo, tende ad attribuire al sindaco una funzione di vigilanza, quale ufficiale di Governo, sulle attribuzioni del segretario comunale.

Io su questo punto ho molte perplessità. Queste funzioni che il segretario di Governo svolge sono quelle di autenticare le firme, di essere segretario della Commissione comunale e provinciale mandamentale, di essere cancelliere delle preture quando manchi il cancelliere. Non vedo, quindi, come c'entri il sindaco.

Pertanto, insisto perché il nostro emendamento venga posto in votazione.

RIZ. Nel vecchio testo concordato nel Comitato dei nove era chiaramente detto che per i servizi di interesse generale espletati dai comuni rimane ferma una determinata responsabilità del sindaco. L'emendamento Caruso devo dire che più o meno lascia intatte le cose. Pertanto, io non sarei contrario al suo emendamento anche se devo dire che aderirei anche all'altro testo.

Pertanto, a me va bene il testo presentato dal Governo a suo tempo come va bene anche l'emendamento Caruso. Non mi va bene, invece, l'emendamento presentato oggi dal relatore perché aggiunge ad una determinata responsabilità del segretario comunale anche una responsabilità del sindaco creando praticamente due obbligati. Cioè, estende gli obblighi che finora sussistevano in base al diritto amministrativo a carico dei segretari comunali ai sindaci.

TOZZI CONDIVI. Se si parte dal principio che questa norma potrebbe essere considerata superflua in quanto esistono precedenti norme che dicono le stesse cose, su questo punto potremmo arrivare ad un compromesso. Ma se, invece, si dice che vogliamo sopprimere questo articolo perché intendiamo che quelle norme non abbiano più effetto, allora la cosa è ben diversa. Pertanto, sono del parere che l'articolo debba rimanere. E poiché l'onorevole Riz ha detto che potrebbe essere d'accordo sull'articolo del disegno di legge ma non su quello presentato dal relatore, vorrei sentire in proposito il parere dell'onorevole Bressani.

BRESSANI, *Relatore*. Il relatore ha già dato ragione del contenuto dell'emendamento da lui presentato. Osserva soltanto che un emendamento soppressivo dell'articolo 24 certamente non ha l'effetto di innovare circa gli



## V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1971

obblighi del sindaco come ufficiale di Governo.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo aderisce alla formulazione presentata dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Caruso ed altri soppressivo dell'articolo.

(È approvato).

A seguito della soppressione dell'articolo 24 gli altri emendamenti sono pertanto preclusi.

Passiamo all'articolo 25. Ne do lettura:

## ART. 25.

Nel rispetto delle norme fissate nel presente titolo, la legge regionale, ai sensi dell'articolo 56 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, stabilisce i principi generali relativi allo stato giuridico dei segretari comunali, facendo salvi, anche nei confronti dei comuni, i diritti e le posizioni acquisiti dai segretari già inquadrati nel ruolo nazionale.

Nell'ambito degli anzidetti principi, i comuni esercitano la propria potestà regolamentare.

Gli onorevoli Caruso, Fregonese, Malagugini, Spagnoli, Tuccari e Scaini hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « nel ruolo nazionale » *con le altre* « nei ruoli provinciali e nazionali ».

L'onorevole Pisoni ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « nel ruolo nazionale » *con le altre* « nei ruoli provinciali e nazionale ».

L'onorevole Bressani ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « ruolo nazionale » *con* « nei ruoli statali ».

CARUSO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Pisoni non è presente si intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo con l'emendamento Bressani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bressani.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25 con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26. Ne do lettura:

## ART. 26.

I segretari comunali titolari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in servizio nelle province di Trento e di Bolzano, conservano la titolarità dell'ufficio e sono inquadrati nel personale dei rispettivi comuni con diritto al trattamento economico in godimento alla predetta data.

Essi possono, tuttavia, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere trasferiti, a loro domanda, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604, a sedi di altre province appartenenti alla stessa classe del comune della cui segreteria erano titolari.

Gli onorevoli Caruso e Fregonese hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma sostituire le parole:* « al trattamento... alla predetta data » *con le altre:* « al trattamento economico e allo sviluppo di carriera non inferiore a quello in godimento alla predetta data o che sarà comunque concesso ai Segretari comunali in servizio nelle altre province ».

*Al secondo comma sostituire le parole:* « entro due anni » *con le altre:* « entro cinque anni dalla entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 23 ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « ... della presente legge » *con le parole:* « ...della legge regionale di cui all'articolo 23 ».

L'onorevole Bressani ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole* « entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge » *con* « entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 25 ».

L'onorevole Pisoni ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma sostituire le parole:* « al trattamento economico in godimento alla pre-

detta data » con le altre « al trattamento economico e allo sviluppo di carriera non inferiore a quello in godimento alla predetta data o che sarà comunque concesso ai Segretari comunali in servizio nelle altre province ».

*Al secondo comma sostituire le parole: « entro due anni » con le altre: « entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 23 ».*

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non insisto sull'emendamento del Governo.

CARUSO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Pisoni non è presente si intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

BRESSANI, *Relatore*. Il mio emendamento si illustra da sé. Si tratta in sostanza di mettere i segretari comunali nelle condizioni di scegliere fra l'appartenenza ai ruoli statali o il loro definitivo inquadramento nell'organico comunale in presenza di una normativa regionale. Ritengo congruo il termine di 18 mesi facendo decorrere tale termine dall'approvazione della legge regionale che appunto disciplina la posizione dei segretari comunali nell'ambito del Trentino-Alto Adige.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bressani all'articolo 26 del testo governativo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 26 quale risulta con l'emendamento testé approvato.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Caruso e Fregonese hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente articolo 26-bis:*

« I segretari comunali che, per effetto dell'articolo 21 passano alle dipendenze organiche dei comuni, possono chiedere collocamento a riposo entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Ai segretari comunali collocati a riposo per effetto del precedente comma è concesso, sia

ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette anni, con riconoscimento anche dei relativi aumenti periodici di stipendio, da valutarsi ai soli fini su accennati ».

CARUSO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Pisoni ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente articolo 26-bis:*

« I segretari comunali che per effetto dell'articolo 21 passano alle dipendenze organiche dei comuni, possono chiedere il collocamento a riposo entro cinque anni dall'entrata della presente legge.

Ai segretari comunali collocati a riposo per effetto del precedente comma è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette anni, con riconoscimento anche dei relativi aumenti periodici di stipendio, da valutarsi ai soli fini su accennati ».

Poiché l'onorevole Pisoni non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

## TITOLO VII

### ATTIVITÀ DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO IN MATERIA ANAGRAFICA

#### ART. 27.

In provincia di Bolzano, fermo restando ai competenti organi dello Stato il potere di vigilanza previsto in materia anagrafica dall'articolo 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dagli articoli 47, 48, 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere ai suddetti organi, che sono tenuti a dar seguito alla richiesta, che siano effettuate ispezioni anagrafiche ai sensi e per gli effetti delle citate disposizioni.

Il presidente della giunta provinciale ha anche diritto di partecipare, a mezzo di un funzionario della provincia, da lui delegato, alle ispezioni di cui al precedente comma e a quelle effettuate d'iniziativa degli organi dello Stato, delle quali deve essere preventivamente informato. Durante lo svolgimento delle ispezioni, il funzionario delegato dal presidente della giunta provinciale può fare inserire nella relazione ispettiva le proprie considerazioni in ordine alla tenuta delle anagrafi.

(È approvato).

#### ART. 28.

I risultati delle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo precedente sono comunicati, entro 30 giorni dalla conclusione delle ispezioni, al presidente della giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.

(È approvato).

#### ART. 29.

In provincia di Bolzano, fermi restando alla esclusiva competenza degli organi dello Stato i poteri nei confronti dei sindaci quali ufficiali di anagrafe, il commissario del Governo, nell'adozione di atti conseguenti alle ispezioni di cui all'articolo 27 e nell'esercizio degli altri poteri in materia anagrafica, provvede a seguito di formale intesa con il presidente della giunta provinciale, facendola risultare nel relativo provvedimento che, altrimenti, non produce effetto.

Qualora l'intesa non sia raggiunta entro 30 giorni dalla data in cui il presidente della giunta provinciale è stato interpellato dal commissario, decide il ministro dell'interno, sentite le predette autorità.

(È approvato).

#### ART. 30.

I provvedimenti adottati in base all'articolo precedente sono comunicati entro 30 giorni dal commissario del Governo al presidente della giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.

(È approvato).

#### ART. 31.

Salvi i poteri spettanti alle parti interessate, contro i provvedimenti di cui all'articolo 29 è attribuita al presidente della giunta

provinciale la facoltà di esperire i ricorsi ammessi dalla legge. I termini per ricorrere decorrono dalla data di comunicazione di cui all'articolo precedente.

Il presidente della giunta provinciale ha altresì facoltà di proporre ricorso nelle competenti sedi, qualora ritenga che non siano state osservate le prescrizioni di carattere procedurale previste dagli articoli del presente titolo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 32. Ne do lettura:

### TITOLO VIII

#### RICONOSCIMENTO DI DIPLOMI DI DENTISTA CONSEGUITI IN GERMANIA ED IN AUSTRIA

#### ART. 32.

I cittadini residenti nella provincia di Bolzano che hanno conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista entro il 30 aprile 1964 e siano stati abilitati all'esercizio della professione di dentista ai sensi dell'ordinamento vigente in detti Stati, possono chiedere il riconoscimento del titolo e l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria limitatamente al territorio della provincia di Bolzano.

La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma precedente deve essere presentata al Ministero della sanità nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

L'autorizzazione è accordata con decreto del ministro della sanità.

L'onorevole Lucifredi ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo le parole: « I cittadini residenti nella provincia di Bolzano » aggiungere: « alla data del 16 dicembre 1970 ».*

**TOZZI CONDIVI.** Lo faccio mio, signor Presidente. Con l'emendamento in esame si vuol porre un limite alle norme previste dall'articolo 32, riferendosi soltanto ai cittadini residenti nella provincia di Bolzano alla data del 16 dicembre 1970, vale a dire la data di presentazione del disegno di legge.

L'articolo deroga ad un principio generale di ammissione di determinati diplomi esteri

ad esercitare la professione di odontoiatri nella zona del Trentino-Alto Adige. Qualora omettessimo di stabilire un termine ben preciso ne consegnerà che tutta una serie di diplomati verrà nel Trentino-Alto Adige ad esercitare la professione ed avrà poi la possibilità, essendo in possesso di un titolo, di diffondersi in tutta la nazione. Con l'emendamento, quindi, stabiliamo che avranno la possibilità di usufruire di questa norma coloro i quali abbiano la cittadinanza e la residenza alla data del 16 dicembre 1970.

BRESSANI, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei chiedere all'onorevole Tozzi Condivi se non ritenga di poter conseguire lo scopo cui mira l'emendamento modificando la data, nel senso di stabilire, anziché quella della presentazione del disegno di legge, quella dell'entrata in vigore della legge stessa.

RIZ. La proposta del relatore mi sembra opportuna ed accettabile.

TOZZI CONDIVI. Ho il timore, onorevole Bressani, che molti di costoro, essendo a conoscenza di questo disegno di legge, abbiano nel frattempo cercato di avvantaggiarsi. Se, invece, noi fissassimo come termine quello della data di presentazione del provvedimento avremmo la garanzia che non si speculi su questa norma, approfittando del periodo intercorrente tra la presentazione e l'approvazione del provvedimento. Insisterei, pertanto, sulla data fissata nell'emendamento Lucifredi, da me fatto proprio.

RIZ. — Signor Presidente, vorrei associarmi alla proposta dell'onorevole Bressani di modificare la data prevista nell'emendamento, riferendosi a quella di entrata in vigore della legge. La ragione è molto semplice: può darsi che qualcuno di questi cittadini sia attualmente residente a pochi chilometri dalla provincia di Bolzano, e noi dobbiamo dargli la possibilità di rientrare in provincia di Bolzano. Anche io, pertanto, pregherei l'onorevole Tozzi Condivi di modificare il suo emendamento.

TOZZI CONDIVI. Onorevole Riz, non posso aderire neppure alla sua richiesta: certamente ella comprenderà che in questa maniera potremmo immettere nella provincia di Bolzano un numero considerevole di odontoiatri i quali poi avranno diritto di esercitare in tutto il territorio dello Stato. Non

vorrei che fossero avvantaggiati coloro che sfruttano questa proposta di legge.

RIZ. Se mi consente, signor Presidente, presenterei un mio emendamento, tendente ad inserire, dopo le parole: « I cittadini residenti nella provincia di Bolzano », le parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

BRESSANI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole, signor Presidente, all'emendamento Riz, mentre ribadisco la mia opposizione all'emendamento Lucifredi e Tozzi Condivi.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Condivido, signor Presidente, il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lucifredi e Tozzi Condivi, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Riz, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 32 del testo governativo con l'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 33, che non sono stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

## TITOLO IX

### PARTICOLARE PROCEDURA PER IL RIPRISTINO DI NOMI E COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

#### ART. 33.

Ferma restando l'applicabilità delle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le persone iscritte o trascritte nei registri di stato civile dei comuni della provincia di Bolzano, che vogliano cambiare il proprio nome redatto in lingua italiana, quale risulta dall'atto di nascita formato anteriormente alla entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome di lingua tedesca, oppure cambiare il proprio nome redatto in lingua tedesca, quale risulta dall'atto

di nascita formato anteriormente al 1° gennaio 1924, in un corrispondente nome di lingua italiana, devono farne domanda — entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge — al procuratore generale della corte d'appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio di stato civile dove trovasi l'atto di nascita, al quale la richiesta stessa si riferisce.

La domanda, che deve indicare il nome che si intende assumere, può anche essere presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di nascita.

La medesima facoltà spetta a coloro che risultino essere stati iscritti o trascritti in registri di stato civile di comuni diversi da quelli previsti nel primo comma e siano residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano ovvero ottengano ivi la residenza nel quinquennio successivo.

Alla stessa procedura si può ricorrere per ottenere il ripristino nella forma tedesca del cognome italiano assunto o attribuito durante il periodo in cui erano in vigore le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con domanda separata o congiunta a quella per il cambiamento del nome.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 34:

#### ART. 34.

Il procuratore generale, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo precedente, autorizza — entro sei mesi dalla ricezione della domanda — con suo decreto il cambiamento del nome e del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.

Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente, il quale, nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministero di grazia e giustizia, che decide sentito il parere del Consiglio di Stato.

Gli onorevoli Spagnoli e Caruso hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « Il procuratore generale », *con le altre:* « Il tribunale, sentito il pubblico ministero ».

SPAGNOLI. Signor Presidente, illustrerò assai brevemente la ragione che ci ha spinto a presentare l'emendamento. Ci sembra che la funzione attribuita al procuratore generale dall'articolo 34 sia il riflesso di una normativa, che, a mio avviso, non ha ormai più ragion d'essere. Ci sembra, invece, opportuno attribuire tale potestà al tribunale, con un procedimento che certamente offre maggiori garanzie e consente anche quella obiettività che è necessaria in provvedimenti di questo tipo.

Vorrei ancora osservare che anche per quanto concerne la normativa relativa alla riforma del diritto di famiglia vi è sostanzialmente la tendenza a sostituire le potestà del procuratore generale attribuendole al tribunale, per ragioni obiettive che attengono ad una maggiore serenità e imparzialità. Non è un organo di accusa che deve svolgere determinate funzioni, ed è a mio avviso più logico, anche se non si tratta di attribuzioni di carattere giurisdizionale, che dette funzioni siano attribuite al tribunale, sia pure sentito il pubblico ministero.

BRESSANI, *Relatore*. Devo esprimere, signor Presidente parere contrario a questo emendamento. Noi tendiamo indubbiamente ad una maggiore sollecitudine nei procedimenti, ma, a mio avviso, le funzioni previste dall'articolo 34 devono essere svolte dal procuratore generale. Si tratta di attività sostanzialmente amministrative, per cui trovo infondata la proposta dei colleghi Spagnoli e Caruso e non ritengo giustificate le loro preoccupazioni. Credo, pertanto, di dover insistere per il mantenimento dell'articolo 34 nel testo governativo.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Spagnoli ed altri, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo del Governo.

(È approvato).

Passiamo agli articoli da 35 a 40 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1971

direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

## ART. 35.

I decreti che autorizzano il cambiamento del nome e del cognome sono trasmessi e trascritti d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferiscono e devono essere annotati in calce all'atto medesimo.

Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel primo comma.

(È approvato).

## ART. 36.

Si applica la disposizione dell'articolo 162, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, anche se l'interessato non si trova in disagiate condizioni economiche.

(È approvato).

## TITOLO X

MODIFICAZIONI DI CIRCOSCRIZIONI  
GIUDIZIARIE

## ART. 37.

I comuni di Anterivo, Trodena e Proves cessano, dalla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo, di far parte della circoscrizione territoriale delle preture di Cavalese e di Cles e del tribunale di Trento e sono inclusi nella circoscrizione territoriale degli uffici come appresso indicati:

Anterivo e Trodena, pretura di Egna, tribunale di Bolzano;

Proves, pretura di Bolzano, tribunale di Bolzano.

In conseguenza, la tabella B, allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive varianti, è modificata per gli uffici cui si riferisce, come dalla tabella B annessa alla presente legge.

(È approvato).

## ART. 38.

Gli affari civili e penali, pendenti davanti alle preture di Cavalese e di Cles, nonché

davanti al tribunale di Trento, se provenienti dal territorio dei comuni di Anterivo, Trodena e Proves, sono devoluti di ufficio, dalla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo, alla cognizione degli uffici competenti secondo la circoscrizione indicata nella tabella annessa alla presente legge.

La disposizione non si applica alle cause civili rimesse all'udienza di discussione ai sensi dell'articolo 62 delle Disposizioni di attuazione al codice di procedura civile approvate con il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, o al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso alla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo.

(È approvato).

## ART. 39.

Le norme del presente titolo entrano in vigore nel novantesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

## TITOLO XI

INDENNIZZO  
ALL'ALPENVEREIN SÜDTIROL

## ART. 40.

È autorizzata la spesa di lire 650 milioni quale indennizzo all'*Alpenverein Südtirol* per i rifugi alpini già di proprietà delle sezioni locali dell'associazione trasferiti al Club alpino italiano con il decreto del prefetto di Trento in data 3 settembre 1923, n. 13165.

(È approvato).

LIZZERO. Signor Presidente, al fine di dare organicità alla nostra discussione e nell'intento di accelerare questo dibattito, le chiedo di poter illustrare tutti gli emendamenti presentati da me e da altri colleghi al titolo XII del disegno di legge.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta dell'onorevole Lizzero, do lettura degli articoli 41, 42, 43, 44 e 45 del titolo XII del disegno di legge, articoli ai quali sono stati appunto presentati emendamenti dagli onore-

voli Lizzero, Spagnoli, Caruso, Malagugini, Tuccari e Fregonese:

## TITOLO XII

### LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE NELLA REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

#### ART. 41.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente nazionale per le Tre Venezie cessa la propria attività nel territorio della regione Trentino-Alto Adige. Dalla stessa data è fatto divieto all'ente di compiere nuove operazioni nella suddetta regione, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti del presente titolo.

#### ART. 42.

Ai fini dell'articolo precedente, il patrimonio immobiliare dell'Ente nazionale per le Tre Venezie ed i relativi rapporti giuridici sono liquidati entro 18 mesi dall'ente stesso con l'osservanza delle norme di cui ai successivi articoli del presente titolo.

#### ART. 43.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominata una commissione composta di:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio, con funzioni di presidente;

b) tre rappresentanti della provincia di Bolzano, di cui due appartenenti al gruppo linguistico tedesco ed uno al gruppo linguistico italiano;

c) un rappresentante dell'Ente nazionale per le Tre Venezie;

d) un rappresentante del consorzio dei comuni della provincia di Bolzano.

Per quanto attiene al punto b) del successivo articolo 44, relativamente ai beni esistenti in provincia di Trento, i membri di cui alle lettere b) e d) del presente articolo sono sostituiti da quattro rappresentanti designati dalla provincia di Trento.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del vice-commissariato del Governo di Bolzano.

#### ART. 44.

La commissione di cui all'articolo precedente:

a) stabilisce i termini e le direttive obbligatorie per l'applicazione dei criteri di cui

al successivo articolo 46, concernenti le alienazioni immobiliari;

b) stabilisce il prezzo di alienazione e le modalità di pagamento, anche rateali, purché non ultratrentennali, degli immobili, sulla base della stima dell'ufficio tecnico erariale e autorizza le operazioni di liquidazione;

c) vigila in genere sulle operazioni di liquidazione;

d) impartisce direttive su ogni altra questione che l'ente ponga in ordine alla liquidazione.

#### ART. 45.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per le Tre Venezie fornisce alla commissione di cui all'articolo 43 gli inventari dei beni immobili di proprietà dell'ente stesso esistenti nella regione.

A richiesta, l'ente è tenuto a fornire ogni altra scrittura, documentazione o notizia necessaria.

Do lettura degli emendamenti presentati al Titolo II dai deputati Lizzero, Spagnoli ed altri.

*Il Titolo XII è sostituito dal seguente:*

## Titolo XII

### LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLA ATTIVITÀ DELL'ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE NELLA REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

#### ART. 41.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente nazionale per le Tre Venezie, di cui alla legge 27 novembre 1938, n. 1780, cessa ogni attività ed è posto in liquidazione, per quanto riguarda il territorio della Regione autonoma del Trentino Alto Adige.

#### ART. 42.

Il patrimonio immobiliare ed i relativi rapporti giuridici dell'Ente nazionale per le Tre Venezie esistenti nella Regione Trentino Alto Adige, sono trasferiti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alle province autonome di Bolzano e Trento, quanto alla parte esistente sui rispettivi territori.

I Consigli delle province autonome di Bolzano e Trento decideranno, con proprie nor-

me, entro sei mesi dall'entrata in possesso, l'ulteriore utilizzo o trasferimento dei beni di cui al precedente comma.

## ART. 43.

Il Ministro dell'interno provvederà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina di un commissario liquidatore e di un Comitato di sorveglianza che sarà composto da cinque membri, tre designati dalla provincia autonoma di Bolzano, di cui due appartenenti al gruppo etnico tedesco e due dalla provincia autonoma di Trento.

## ART. 44.

Per la determinazione delle indennità conseguenti ad espropriazioni iniziate od attuate prima dell'entrata in vigore della presente legge il liquidatore tenterà un accordo con gli aventi diritto.

In caso di mancato accordo fra le parti l'indennità dovuta per il trasferimento sarà determinata dall'autorità giudiziaria ordinaria, sulla base dei redditi normali netti dei beni attribuiti all'Ente nazionale per le Tre Venezie, capitalizzati al tasso corrente.

L'azione davanti all'autorità giudiziaria deve essere promossa dagli interessati nel termine di trenta giorni, dalla data di notificazione a cura del liquidatore, di una apposita diffida ai rispettivi interessati, salvo il diritto di promuovere l'azione giudiziaria anche senza che sia stata notificata tale diffida. Trascorso tale termine senza che sia stata proposta azione giudiziaria, l'indennità rimarrà definitivamente stabilita nella somma offerta dal liquidatore.

## ART. 45.

Ai fini degli articoli precedenti l'Ente nazionale per le Tre Venezie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fornirà alle amministrazioni delle provincie autonome di Bolzano e Trento gli inventari dei beni immobili di proprietà dell'Ente stesso esistenti nella Regione Trentino Alto Adige.

A richiesta l'Ente è tenuto a fornire ogni altra scrittura, documentazione o notizia che le provincie autonome ritenessero necessaria.

Vi è poi un subemendamento Lizzero ed altri all'emendamento Lizzero all'articolo 41, soppressivo delle parole: « ed è posto in liquidazione, per quanto riguarda il territorio della regione autonoma del Trentino-Alto Adige ».

LIZZERO. Signor Presidente, il relatore nello svolgere la sua relazione ha dichiarato che questo disegno di legge non intende procedere alla liquidazione e allo scioglimento dell'Ente nazionale per le tre Venezie, ma vuole semplicemente procedere alla liquidazione dei beni patrimoniali in quanto questi esistano nella regione autonoma del Trentino-Alto Adige. Il relatore ha anche dichiarato che nel caso in cui si volesse procedere allo scioglimento di questo Ente sarebbe, comunque, necessario prevedere un altro strumento legislativo, strumento che andrebbe necessariamente discusso. Io concordo con quanto ha dichiarato l'onorevole Bressani. Quanto egli ha affermato risponde a verità. Infatti, noi abbiamo presentato una proposta di legge, recante il numero 1662, firmata da cinque gruppi parlamentari, proposta di legge che prevede lo scioglimento dell'Ente nazionale per le tre Venezie in quanto questo opera non soltanto nelle tre Venezie ma anche nella regione Trentino Alto Adige. Pare, quindi, esatto che questo disegno di legge preveda soltanto la liquidazione dei beni patrimoniali di questo ente in quanto questi esistano nella regione autonoma Trentino-Alto Adige. Ecco, dunque, che appare chiara la ragione del nostro primo emendamento. Non si tratta, dunque, di sciogliere questo ente, si tratta soltanto di proporre una diversa procedura — ed è qui la differenza tra il disegno governativo e il testo dei nostri emendamenti — per la liquidazione dei beni dell'Ente nazionale per le tre Venezie esistenti nel territorio della regione autonoma del Trentino-Alto Adige.

La procedura di liquidazione prevista dal disegno di legge governativo — e scendo ora ad un esame più particolareggiato — non è accettabile per due ragioni che a me sembrano essenziali. La prima ragione della inaccettabilità è da ricercare nel fatto che con gli articoli da 41 a 49 del titolo XII si prevede una procedura di liquidazione di beni patrimoniali che risponde ad una concezione essenzialmente privatistica dell'Ente nazionale per le tre Venezie. Questa concezione contrasta con il fatto che noi ci troviamo di fronte, invece, ad un istituto di diritto pubblico, un istituto che con decreto del Presidente della Repubblica del 1962 è addirittura divenuto Ente di sviluppo agricolo della regione veneta. Sembra, quindi, improponibile l'idea di dare un indennizzo per il passaggio di beni — passaggio che deve avvenire in modo autonomo — in quanto esistenti in quella regione.

La seconda ragione della inaccettabilità è da riscontrare nel fatto che tale procedura è



gravemente lesiva dei diritti e dei poteri della regione del Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Bolzano e di Trento. A me sembra quindi inconcepibile che questa Commissione possa approvare una simile procedura.

In che consiste la differenza tra il testo del Governo e quanto si prevede negli emendamenti? Intanto, diciamo che si tratta soltanto di due procedure diverse di liquidazione dei beni. Il testo del Governo recita: « Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente nazionale per le tre Venezie cessa la propria attività nel territorio della regione Trentino-Alto Adige. Dalla stessa data è fatto divieto all'Ente di compiere nuove operazioni nella suddetta regione, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti del presente titolo ». L'articolo 42, poi, recita: « Ai fini dell'articolo precedente, il patrimonio immobiliare dell'Ente nazionale per le tre Venezie, e dei relativi rapporti giuridici sono liquidati entro 18 mesi dall'Ente stesso con l'osservanza delle norme di cui ai successivi articoli del presente titolo ». Tutto questo è anche previsto nei nostri emendamenti. La differenza, alla quale prima mi riferivo, sta invece nell'articolo 43. Nell'articolo 43 del disegno di legge è prevista la costituzione di una commissione. Negli articoli seguenti è indicata la procedura con la quale si deve procedere all'indennizzo dei beni dell'Ente nazionale per le tre Venezie che debbono passare agli enti pubblici. Nel nostro emendamento si dice, invece: « Il patrimonio immobiliare ed i relativi rapporti giuridici dell'Ente nazionale per le tre Venezie esistenti nella regione Trentino-Alto Adige sono trasferibili, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alle province autonome di Bolzano e di Trento, quanto alla parte esistente sui rispettivi territori.

I Consiglio delle province autonome di Bolzano e Trento decideranno, con proprie norme entro sei mesi dall'entrata in possesso, l'ulteriore utilizzo o trasferimento dei beni di cui al precedente comma ».

Questa è la differenza: i beni passano alle province autonome le quali, con proprie norme, decideranno il loro ulteriore utilizzo. Mi pare che questo concetto sia chiaro e non necessiti di ulteriori illustrazioni.

Nel corso degli incontri che ho avuto con alcuni colleghi su questi argomenti, è stato osservato che i nostri emendamenti andrebbero al di là della misura 120 del « pacchetto » per il Trentino-Alto Adige. Noi abbiamo osservato che, in primo luogo, quelle misure sono state approvate dal Parlamento, e nulla vieta

che lo stesso Parlamento approvi altre leggi sull'argomento. Comunque, la misura 120 prevede lo scioglimento dell'ente nazionale per le Tre Venezie, mentre noi ci limitiamo a prevedere, nei nostri emendamenti, che i beni passino alle province autonome, naturalmente senza indennizzo, e che queste ne decidano lo ulteriore utilizzo.

Quanto al subemendamento all'emendamento presentato all'articolo 41, esso ha lo scopo di evitare confusione in relazione alla continuità dell'ente per le Tre Venezie, in quanto esso continua a svolgere la sua attività sia nel Veneto che nel Friuli-Venezia Giulia, finché il Parlamento non avrà deciso lo scioglimento di questo ente anacronistico.

**TOZZI CONDIVI.** Signor Presidente, questo disegno di legge è giunto al nostro esame con il parere delle Commissioni II, IV, V, XI e XIV. Gli emendamenti presentati al titolo XII tendono a dare una struttura completamente diversa alla sistemazione dell'ente per le Tre Venezie, almeno per quanto riguarda l'Alto Adige. Ora, dunque, la Commissione deve deliberare su di un testo completamente diverso da quello sul quale le Commissioni citate hanno espresso il loro parere favorevole. Gli emendamenti presentati possono comportare conseguenze non soltanto nei confronti della regione Trentino-Alto Adige, ma anche nei confronti delle altre Venezie, in quanto si tratta di stabilire la sorte dell'ente in modo diverso da come era stata prospettata nella nostra proposta governativa. Del resto, basta esaminare il titolo XII nel suo complesso per constatare che esso parla di « liquidazione del patrimonio, ecc. », mentre il titolo previsto nel complesso di emendamenti parla di « liquidazione del patrimonio e dell'attività ».

Ritengo che la Commissione non possa procedere nell'esame di questi emendamenti prima di aver chiesto il parere delle Commissioni citate.

**CARUSO.** Siamo contrari alla richiesta dell'onorevole Tozzi Condivi, perché ci pare che essa non trovi fondamento in alcuna norma del nostro regolamento. La Commissione di merito è la nostra, ed è libera di tener conto o meno dei pareri, salvo che si tratti di quello della Commissione bilancio. Gli emendamenti proposti non prevedono maggiori oneri, e quindi la nostra Commissione è libera di deliberare.

**TOZZI CONDIVI.** Ma gli emendamenti proposti modificano l'intero titolo XII e non

possiamo affermare che essi non comportino oneri maggiori o minori. Questo può essere affermato soltanto dalla Commissione bilancio. Insisto nella mia eccezione, che non credo debba essere soggetta a votazione da parte della Commissione, perché si tratta soltanto di corretta applicazione del regolamento.

RIZ. Non credo che l'eccezione sollevata dal collega Tozzi Condivi abbia fondamento. La misura 120 del « pacchetto », che è stata approvata dal Parlamento, parla di « cessazione e liquidazione dell'ente per le Tre Venezie ». Ora, noi siamo un organo legislativo. Il Governo propone un testo al quale mi sono dichiarato sfavorevole in sede di Comitato dei 9, perché ritengo che questa non sia l'esecuzione della misura del « pacchetto », bensì una specie di compromesso finanziario con lo ente per le Tre Venezie. Qui non si tratta di questioni politiche o linguistiche o altro, ma soltanto di cercare di collocare bene la norma della misura 120. Non vedo perché si ritenga che la proposta Lizzero esuli da ciò che il Parlamento ha approvato in occasione della discussione da parte dell'Assemblea del cosiddetto « pacchetto ». Direi, piuttosto, che ne esuli quanto fu proposto a suo tempo in sede di Comitato dei 9.

Aggiungo che mi sembra del tutto infondata l'osservazione dell'onorevole Tozzi Condivi circa il titolo. Come sappiamo, il titolo non fa mai parte di un testo legislativo, non ha forza di legge e, pertanto, non possiamo far riferimento, neanche nell'esame di una legge *in itinere*, al testo di un titolo.

BRESSANI, *Relatore*. Circa la richiesta di sospensiva avanzata dall'onorevole Tozzi Condivi, osservo che l'ente per le Tre Venezie è finanziato dallo Stato, per cui gli oneri impliciti nella proposta dell'onorevole Lizzero possono determinare uno scempenso finanziario dell'ente che, indirettamente, potrebbe ripercuotersi sul bilancio dello Stato. Si tratta, infatti, di incorporare senza indennizzo una parte del patrimonio di un ente finanziato dallo Stato. Sotto questo aspetto, penso sia opportuno che la Commissione valuti se non sia opportuno chiedere il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti proposti.

Quanto poi alle affermazioni dell'onorevole Riz, mi permetto di osservare che il titolo XII costituisce la puntuale applicazione della misura 120 del « pacchetto », che prevede la cessazione dell'ente nazionale per le Tre Venezie nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige e la liquidazione del suo patrimonio (cioè, la

trasformazione in denaro del patrimonio immobiliare dell'Ente esistente in quella regione) secondo una certa procedura che prevede anche l'interpello delle provincie. Su queste norme c'è stato l'interpello delle provincie; esse sono anche passate attraverso il Comitato dei nove. Quindi, si può dire che il Parlamento può sempre modificarle, però non si può dire che esse non costituiscano una puntuale applicazione della misura 120) del « pacchetto ». Mi riservo, signor Presidente, di parlare ancora nel merito.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, insiste sulla sua richiesta di sospensiva?

TOZZI CONDIVI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. La pongo in votazione.  
(*È respinta*).

BRESSANI, *Relatore*. Tornando agli emendamenti Lizzero al titolo XII, desidero far rilevare che, considerando il subemendamento presentato dallo stesso onorevole Lizzero al suo nuovo articolo 41, il testo di quest'ultimo viene a coincidere sostanzialmente con il testo dell'articolo 41 presentato dal Governo. Infatti, l'unica discordanza, a mio parere puramente formale, consisterebbe nel fatto che l'articolo 41 dell'onorevole Lizzero stabilisce che l'Ente nazionale per le tre Venezie cessa « ogni » attività, mentre l'articolo 41 del disegno di legge stabilisce che detto Ente cessa « la propria » attività. Inoltre, nel testo dell'onorevole Lizzero si parla di regione « autonoma » del Trentino-Alto Adige, mentre nel testo del disegno di legge si parla semplicemente di regione Trentino-Alto Adige. Mi sembra evidente la sostanziale coincidenza fra il testo governativo e il testo dell'emendamento Lizzero, modificato dal subemendamento. Di conseguenza, invito l'onorevole Lizzero a ritirare sia l'emendamento sia il subemendamento, in quanto insisto per il mantenimento del testo governativo.

LIZZERO. Ritiro sia il subemendamento sia l'emendamento, dopo queste precisazioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo, dunque, in votazione l'articolo 41 nel testo del disegno di legge.  
(*È approvato*).

BRESSANI, *Relatore*. Desidero ora esprimere il mio parere sui rimanenti emenda-

menti Lizzero al titolo XII, a cominciare dal suo emendamento all'articolo 42.

Il problema è il seguente: dobbiamo procedere alla liquidazione di un certo compendio patrimoniale o dobbiamo procedere al trasferimento di questo stesso compendio di beni da un soggetto ad altri soggetti? Il testo governativo, in piena aderenza alla misura 120, si prefigge l'obiettivo di liquidare il compendio patrimoniale (si tratta del compendio immobiliare dell'Ente per le Tre Venezie nel territorio del Trentino-Alto Adige). Liquidare significa alienare i beni, non a titolo gratuito ma a titolo oneroso, per ricavarne somme liquide di denaro onde fronteggiare le passività che gravano su quei beni e, quindi, disporre in qualche modo del residuo netto dell'avanzo attivo che eventualmente derivasse dalla liquidazione. Questa è la procedura di liquidazione; procedura che non si applica soltanto a soggetti di natura privata (come ha mostrato di ritenere nel suo intervento l'onorevole Lizzero), ma anche agli enti pubblici, tant'è che la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sulla soppressione o lo scioglimento dei cosiddetti enti superflui, prevede delle norme intese a regolare la liquidazione nel senso che prima ho indicato. Detta legge prevede, tra l'altro, che un avanzo attivo della liquidazione vada presso un certo fondo che è istituito nel bilancio del Ministero del tesoro. Nel nostro caso, si deroga alla disciplina della legge numero 1404, nel senso che questa liquidazione si fa con particolari modalità, si favoriscono certe posizioni, certi interessati, che sono dei privati, e non soltanto degli enti pubblici. Si tratta di coloro che sono in un certo rapporto di locazione con l'Ente per le Tre Venezie in ordine ai beni considerati, cioè coloro che ne erano già proprietari. Nel complesso, si tratta di norme che vengono ad adattare un principio di carattere generale, qual è quello relativo alla liquidazione degli enti pubblici, alle particolari situazioni del posto. Però, il concetto base rimane sempre quello della liquidazione.

Agli emendamenti dell'onorevole Lizzero sottostà una preoccupazione, o una esigenza: quella di prospettare già in questa sede la sorte che, nei propositi dell'onorevole Lizzero e di altri colleghi, dovrebbe avere l'Ente per le tre Venezie. Per detto Ente l'onorevole Lizzero (presentatore di una proposta di legge sull'argomento, che è iscritta all'ordine del giorno dei nostri lavori) propone lo scioglimento e la devoluzione del suo patrimonio alle regioni interessate, cioè Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Mi sembra che

questa esigenza - o questa preoccupazione - dell'onorevole Lizzero potrebbe valere forse in altra sede, cioè nel momento in cui affronteremo (per la verità, lo abbiamo già affrontato) il problema dell'Ente per le tre Venezie in occasione dell'esame della sua proposta. Lo onorevole Lizzero in questa sede potrebbe, anziché presentare e sostenere i suoi emendamenti, sollecitare un voto della Commissione inteso ad ottenere che, quando si procederà allo scioglimento dell'Ente in questione, anche il Trentino-Alto Adige, anche le provincie di Trento e Bolzano saranno interessate, ai fini dell'eventuale partecipazione degli enti locali alla ripartizione del residuo netto dell'avanzo attivo della liquidazione dell'Ente. Credo che l'onorevole Lizzero possa essere soddisfatto in questa sede sollecitando la Commissione ad esprimersi su questa linea e, nello stesso tempo, ritirando i suoi emendamenti in quanto la materia cui essi attengono può essere trattata più opportunamente nel quadro della risoluzione da dare al problema dell'Ente per le tre Venezie, cioè in sede di esame della sua stessa proposta di legge.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non può che far proprie le considerazioni testé svolte dal relatore, considerazioni che mi pare siano state estremamente chiare. Debbo aggiungere che il Governo è preoccupato del complesso di questi emendamenti sui quali mi riservo di tornare singolarmente con osservazioni particolari.

Per quanto riguarda l'emendamento Lizzero, in questo momento al nostro esame, debbo dichiarare a nome del Governo che la proposta non è pertinente in questa sede, dove viene attuata una misura del « pacchetto » la cui portata è stata definita in accordo con le provincie e trasfusa nel testo predisposto dal Governo. Desidero porre l'accento sul fermo convincimento del Governo di avere attuato, con questo titolo XII del disegno di legge, la misura 120 del « pacchetto » per ciò che riguarda la cessazione e la liquidazione dell'Ente nazionale per le tre Venezie nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige, trasfondendo in esso lo spirito e la lettura dell'accordo maturato dopo il lungo travaglio preparatorio che ha portato alla stesura del « pacchetto ». Quindi, è una questione di principio che si pone e su di essa, senza venir meno ai doveri di colleganza e di correttezza, mi permetto di richiamare anche e soprattutto l'onorevole Riz.

BALLARDINI. Il nostro gruppo voterà a favore dell'emendamento Lizzero. Senza ripe-

tere le ragioni già esposte a sostegno di questo emendamento, vorrei limitarmi ad aggiungere una nuova argomentazione, in buona parte rispondente a quanto hanno detto il relatore e il rappresentante del Governo, che mi pare assai importante da ricordare in questo momento e in questa sede, perché dà all'emendamento Lizzero un fondamento costituzionale e sistematico. E premetto che non voglio parlare di quel che ha fatto in Alto Adige l'Ente nazionale per le tre Venezie: sarebbe una lunga e triste storia, senza alcun titolo di merito nei confronti di quelle popolazioni. Quella che voglio dare è soltanto una motivazione sistematica e costituzionale.

Nel testo dello Statuto Trentino-Alto Adige è scritto che tutti i beni dello Stato che siano pertinenti a materie di competenza della regione o delle province debbono essere destinati a costituire il demanio provinciale e regionale. Ora, i beni dell'Ente per le tre Venezie — quei pochi, quei pochissimi che ormai ci sono, alberghi e fondi, cioè turismo e agricoltura — riguardano tutti materie di pertinenza e di primaria competenza della regione e delle province. In sede di Commissione dei 19 abbiamo sostenuto, per quanto riguarda l'Ente per le tre Venezie, che non rimaneva da fare se non un semplice trasferimento di questi beni da questo ente (che praticamente è lo Stato) ai due enti autonomi. Quindi, non sono in causa ragioni politiche o amministrative, ma è in causa una semplice ragione di dettato costituzionale; ed è venuto il momento di rispettare questa norma costituzionale.

Debbo aggiungere che non sorge neppure un problema di bilancio dell'ente, perché non cediamo soltanto le sue attività: con l'emendamento Lizzero vengono trasferiti tutti i rapporti, attivi e passivi; e d'altra parte, secondo le norme di contabilità generale dello Stato, neppure sarebbe possibile utilizzare un attivo patrimoniale per sanare un passivo di bilancio. Sotto questo profilo, dunque, non mi pare che esistano problemi che possano interessare la V Commissione. Noi chiediamo, con l'emendamento in questione, puramente e semplicemente il trasferimento di tutte le attività e passività dell'ente, nella regione Trentino-Alto Adige, agli enti autonomi locali che sono i titolari costituzionali delle materie in questione.

Non vi sono dubbi, dunque, a mio parere, anche dal punto di vista costituzionale e sistematico.

Debbo dare atto al Governo che il testo da esso presentato è il risultato di un accordo fatto nella Commissione da me ricordata; gli

atto di essere stato un leale esecutore di quell'accordo. E nel sottolineare questo merito del Governo intendo anche precisare che con l'emendamento noi non facciamo assolutamente nulla contro il Governo: la Camera dei deputati può, nella sua autonomia costituzionale, migliorare un provvedimento proposto dal Governo, come noi riteniamo si possa fare in questo momento, mantenendosi sulla linea del dettato costituzionale.

RIZ. Voterò a favore dell'emendamento Lizzero perché esso è coerente con quanto a suo tempo fu stabilito nella Commissione dei 19 e con quanto è contenuto nel testo del « pacchetto ».

Nel 1963, nella Commissione dei 19 si stabilì che sarebbe stata costituita una commissione di liquidazione per procedere al riparto dei beni di pertinenza dell'ente nella regione tra gli enti locali. Ora se questo concetto è stato riportato nel « pacchetto » in termini stenografici, con ciò non è detto che l'interpretazione di queste parole sia nel senso che, una volta liquidato l'ente, i soldi rimangano lì. Non era certo questa l'intenzione della Commissione dei 19 prima e del Comitato dei 9 dopo, perché questa soluzione non solo non avrebbe nessuno scopo ma non avrebbe nessun senso.

TOZZI CONDIVI. Voterò contro questi emendamenti, innanzi tutto perché non ritengo proceduralmente esatto quanto stiamo facendo. Inoltre, l'onorevole Ballardini ha detto che, secondo le proposte Lizzero, verrebbero trasferite sia le attività che le passività dell'ente, ma questo non è detto da nessuna parte.

BALLARDINI. A me sembra che l'espressione « e i relativi rapporti giuridici » comprenda tutto, anche i debiti.

TOZZI CONDIVI. Questa è una sua interpretazione del testo, che però in tale senso non è affatto chiaro.

Per di più, il rappresentante del Governo ha giustamente rilevato che con questa modifica finiremmo in un terreno estraneo al provvedimento in esame, con il solo risultato di danneggiare le altre regione in cui opera lo ente.

All'onorevole Riz vorrei, infine, far presente che, pur essendo state sentite, le province interessate non hanno sollevato alcuna obiezione al testo governativo.

RIZ. Non è esatto: i miei rilievi a questo proposito sono contenuti nel verbale della

## V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1971

Commissione dei nove. Sono cose che io ho fatto presente, anche se poi sono stato posto in minoranza.

TOZZI CONDIVI. Questo non ha senso, perché se è stato posto in minoranza vuol dire che lei non aveva ragione. È giusto, quindi, dire che le province interessate hanno accettato il testo governativo, testo che ora noi vogliamo modificare, con il risultato di andare contro i desideri dei maggiori interessati. Bisogna anche aggiungere che fino a questo momento noi abbiamo accettato tutte le norme del disegno di legge in quanto si diceva che esse riproducevano quanto contenuto nel « pacchetto ». Noi sapevamo bene che avremmo potuto modificare tali norme, ma ritenevamo anche che ciò non sarebbe stato corretto.

In definitiva, quindi, è mia opinione che sia necessario esaminare attentamente questa materia e, comunque, io voterò contro gli emendamenti Lizzero.

BRESSANI, *Relatore*. Condivido le preoccupazioni di carattere tecnico che ha espresso l'onorevole Tozzi Condivi, in quanto ritengo che non sia affatto chiaro l'intendimento di trasferire anche le passività dell'ente.

CARUSO. Se ritiene che il testo dell'emendamento non sia sufficientemente chiaro, ella, onorevole Brassani, può presentare un sub-emendamento che specifichi meglio quanto si vuol ottenere: noi glielo approveremo senz'altro.

BRESSANI, *Relatore*. Ad ogni modo, oltre a questa inesattezza tecnica, ritengo che con questo emendamento non si tengano nel dovuto conto gli eventuali rapporti giuridici che l'ente può aver costituito al di fuori del Trentino-Alto Adige. Può darsi, ad esempio, che l'ente abbia acceso delle ipoteche nel Friuli-Venezia Giulia o nel Veneto per poi investire il ricavato in immobili nella regione del Trentino: in questo caso, adottando il testo Lizzero, favoriremmo una delle regioni a danno delle altre.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lizzero tendente a sostituire l'articolo 42 con il seguente:

## ART. 42.

Il patrimonio immobiliare ed i relativi rapporti giuridici dell'Ente nazionale per le Tre

Venezie esistenti nella regione Trentino-Alto Adige, sono trasferiti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alle province autonome di Bolzano e Trento, quanto alla parte esistente sui rispettivi territori.

I consigli delle province autonome di Bolzano e Trento decideranno, con proprie norme, entro sei mesi dall'entrata in possesso, l'ulteriore utilizzo o trasferimento dei beni di cui al precedente comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lizzero tendente a sostituire l'articolo 43 con il seguente:

## ART. 43.

Il Ministro dell'interno provvederà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina di un commissario liquidatore e di un comitato di sorveglianza che sarà composto da cinque membri, tre designati dalla provincia autonoma di Bolzano, di cui due appartenenti al gruppo etnico tedesco e due dalla provincia autonoma di Trento.

(È approvato).

Ricordo che l'onorevole Lizzero ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 44 con il seguente:*

## ART. 44.

Per la determinazione delle indennità conseguenti ad espropriazioni iniziate od attuate prima dell'entrata in vigore della presente legge il liquidatore tenterà un accordo con gli aventi diritto.

In caso di mancato accordo fra le parti l'indennità dovuta per il trasferimento sarà determinata dall'autorità giudiziaria ordinaria, sulla base dei redditi normali netti dei beni attribuiti all'Ente nazionale per le Tre Venezia, capitalizzati al tasso corrente.

L'azione davanti all'autorità giudiziaria deve essere promossa dagli interessati nel termine di trenta giorni, dalla data di notificazione a cura del liquidatore, di una apposita diffida ai rispettivi interessati, salvo il diritto di promuovere l'azione giudiziaria anche senza che sia stata notificata tale diffida. Trascorso tale termine senza che sia stata proposta azione giudiziaria, l'indennità rimarrà definitivamente stabilita nella somma offerta dal liquidatore.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1971

BRESSANI, *Relatore*. Vorrei pregare il presentatore di spiegarci il contenuto di questo emendamento.

LIZZERO. Mi rendo conto che la procedura prevista in questo nuovo testo è piuttosto complicata; ad ogni modo, in poche parole, si può dire che lo scopo ultimo è quello di far risolvere i contrasti che possono sorgere in materia di liquidazione dall'autorità giudiziaria.

BRESSANI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento non per ragioni di merito ma perché ritengo che questa norma andrebbe esaminata in altra sede, allorché saremo chiamati ad esaminare le specifiche proposte di legge sull'Ente delle Tre Venezie.

PRESIDENTE. Onorevole Lizzero, insiste perché il suo emendamento venga posto in votazione?

LIZZERO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato questo emendamento, e poiché l'articolo 44 del testo governativo è precluso dalla precedente votazione il medesimo si deve intendere soppresso.

Passiamo all'esame dell'emendamento Lizzero interamente sostitutivo dell'articolo 45. Ne do di nuovo lettura:

## ART. 45.

Ai fini degli articoli precedenti l'Ente nazionale per le Tre Venezie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fornirà alle amministrazioni delle province autonome di Bolzano e Trento gli inventari dei beni immobili di proprietà dell'Ente stesso esistenti nella regione Trentino-Alto Adige.

A richiesta l'Ente è tenuto a fornire ogni altra scrittura, documentazione o notizia che le province autonome ritenessero necessaria.

BRESSANI, *Relatore*. Il relatore esprime dei dubbi sulla idoneità tecnica, stante l'impostazione nuova data al provvedimento con la approvazione dei precedenti provvedimenti, della formulazione di questo articolo 45. Qui si tratta di imporre degli adempimenti di altra natura all'ente delle Tre Venezie. Comunque non mi oppongo.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lizzero sostitutivo dell'articolo 45. *(È approvato)*.

Passiamo all'articolo 46. Ne do lettura:

## ART. 46.

Gli immobili da liquidare sono offerti, a loro richiesta, in vendita ai soggetti appartenenti alle seguenti categorie, nell'ordine successivo appresso indicato:

a) coloro che erano proprietari prima del 1945 dei beni trasferiti all'ente o loro eredi nei riguardi degli immobili già di loro proprietà nonché coloro che sono locatari di immobili di proprietà dell'ente adibiti a pubblici uffici ovvero locatari o affittuari di immobili, limitatamente al bene locato, quando per questi ultimi il rapporto locativo sia stato instaurato anteriormente al 1964;

b) province, per i beni siti nel loro territorio;

c) comuni, per i beni siti nel loro territorio.

La Commissione di cui all'articolo 43, nell'ambito della categoria di cui alla lettera a), decide, in via equitativa, l'applicazione in concreto del diritto di precedenza.

Per i beni che non siano stati alienati in base ai commi precedenti si procede alla loro vendita mediante asta pubblica, preferendo, a parità di prezzo, gli appartenenti alle categorie sopra indicate in base al loro ordine.

Questo articolo è precluso e pertanto si deve intendere soppresso.

Passiamo all'articolo 47. Ne do lettura.

## ART. 47.

Per i beni che entro il termine di cui all'articolo 42 non si siano potuti alienare secondo la procedura di cui all'articolo 46, o nemmeno dopo un'ulteriore asta pubblica l'ente, in base a disposizioni della commissione, provvede alla alienazione a trattativa privata, entro sei mesi, dei beni stessi alle rispettive province, a comuni, enti pubblici di assistenza, associazioni ed altri enti locali.

Gli immobili eventualmente rimasti invenduti anche dopo tale fase, sono devoluti a titolo gratuito alle rispettive province.

Questo articolo è precluso e, pertanto, si deve intendere soppresso.

## V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1971

Sono stati presentati i seguenti emendamenti dal deputato Riz:

*Aggiungere i seguenti articoli:*

ART. 47-bis.

Il ricavato della liquidazione è devoluto alle province di Trento e di Bolzano per i beni che si trovano nel relativo ambito territoriale.

ART. 47-ter.

L'Ente per le Tre Venezie è tenuto a versare alle province di Trento e di Bolzano il ricavato delle alienazioni dei beni, che si trovano in tali province, fatte tra la data del 1° gennaio 1963 e la data di entrata in vigore della presente legge.

L'emendamento 47-bis è precluso. L'onorevole Riz ha facoltà di svolgere il suo emendamento 47-ter.

RIZ. Nella Commissione dei 19 a suo tempo è stato detto che si riteneva anche « urgente sottolineare l'opportunità che l'ente sospenda nel frattempo ogni operazione di alienazione dei beni di cui trattasi ». Così si legge nella relazione governativa. Nei verbali era scritto che l'Ente delle Tre Venezie non doveva fare più alcuna operazione. Poi questo il Governo l'ha tradotto come invito.

L'Ente delle Tre Venezie invece, dal 1963 al 1971 ha venduto quasi tutto; quindi gli emendamenti che abbiamo approvato praticamente non servono a niente perché il patrimonio dell'ente non raggiunge nemmeno il miliardo. Ora io ritengo che quel poco che è stato volutamente ricavato — e sottolineo quel volutamente — entri nelle casse delle due province che sono state defraudate di queste somme.

BRESSANI, *Relatore*. Il relatore è contrario all'emendamento. Questa norma non farebbe altro che aggravare quelle anomalie cui prima mi riferivo in questa specialissima procedura di liquidazione del patrimonio delle Tre Venezie fatta a pezzetti.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Il Governo ritiene che non sia possibile dare il ricavato di queste vendite alle due province senza che queste se ne facciano un onere finanziario. Fra l'altro l'ente può avere già investito il ricavato di queste vendite per acquistare immobili siti altrove.

Devo, inoltre, dire all'onorevole Riz che quello che conta è ciò che sta scritto nel « pacchetto » e debbo rilevare con amarezza che qui ci si sta discostando considerevolmente da quello che è stato lo spirito e la lettera del « pacchetto ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Riz 47-ter non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 48. Ne do lettura:

ART. 48.

La commissione di cui all'articolo 43, in base agli elementi forniti dall'Ente nazionale per le Tre Venezie, riferisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle operazioni di cui ai precedenti articoli, inviando copia delle relazioni alle province interessate.

Poiché fa riferimento alle commissioni, non incluse nel richiamato articolo 43, questo articolo è precluso e, pertanto, si deve intendere soppresso.

Agli articoli 49, 50 e 51 non sono stati presentati emendamenti. Li porrò pertanto direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 49.

Le norme di cui all'articolo 17 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, e dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1940, n. 1914, nonché gli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1942, n. 174, si applicano anche per tutti gli atti e contratti conseguenti all'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

### TITOLO XIII

#### CONCORSO FINANZIARIO STRAORDINARIO AL CAI — ALTO ADIGE

ART. 50.

È autorizzata la spesa di lire 200 milioni quale concorso straordinario a favore del CAI-Alto Adige per i lavori di riparazione e di riattivazione dei rifugi di sua proprietà, resisi necessari a seguito delle vicende altoatesine degli ultimi dieci anni.

(È approvato).

TITOLO XIV  
COPERTURA FINANZIARIA

ART. 51.

All'onere di lire 850 milioni derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 40 e 50 della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento

iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970. Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Alla tabella A e alla tabella B non sono stati presentati emendamenti. Le porrò pertanto direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TABELLA A

FONDI ARCHIVISTICI CHE RIMANGONO ALL'ARCHIVIO DI STATO  
DI BOLZANO

- 1) Archivio principesco vescovile di Bressanone;
- 2) Archivio capitolare di Bressanone;
- 3) Atti amministrativi dei capitanati e giudizi distrettuali;
- 4) Atti giudiziari del tribunale di Bolzano;
- 5) Atti giudiziari dei giudizi di varie località;
- 6) Liste di leva;
- 7) Archivio DAT (Società fiduciaria germanica liquidazione beni optanti);
- 8) Archivio DEFI (Delegazione economico-finanziaria italiana).

FONDI ARCHIVISTICI CHE VENGONO TRASFERITI ALL'ARCHIVIO  
STORICO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

- 1) Archivi dei conventi soppressi;
- 2) Archivio della contea del Tirolo;
- 3) Pergamene di Bolzano, Bressanone e Gudon;
- 4) Catasti e raccolte di mappe;
- 5) Atti delle giurisdizioni nobiliari di Bolzano e Merano = Landeshauptmannschafts-Akten;
- 6) Libri giudiziari di insinuazione = Verfachbücher;
- 7) Commissione sistemazione sevrività (esoneri fondiari);
- 8) Notai di Bolzano;
- 9) Archivi dei comuni;
- 10) Fondazione Kraus di Castelrotto;
- 11) Archivio Dasser in San Martino Torgadera;
- 12) Archivio di Castel Kasten (Montesilandro);
- 13) Magistrato mercantile di Bolzano;
- 14) Collezione Steiner;
- 15) Urbari e inventari di chiese e confraternite.

Per gli atti ai nn. 1, 9, 13 e 15 restano salvi eventuali diritti di terzi.

(È approvata).



## TABELLA B

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLE PRETURE, DISTINTA PER  
CORTI DI APPELLO E PER TRIBUNALI*Omissis.*

## CORTE DI APPELLO DI TRENTO

## TRIBUNALE DI BOLZANO.

*Pretura di Bolzano:* Bolzano, Castelrotto, Cornedo all'Isarco, Fiè, Laives, Lauregno, Meltina, Nova Levante, Nova Ponente, Proves, Renon, San Genesio Atesino, Sarentino, Terlano, Tires.

*Omissis.*

*Pretura di Egna:* Aldino, Anterivo, Bronzolo, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Magrè all'Adige, Montagna, Ora, Salorno, Termeno, Trodena.

*Omissis.*

## TRIBUNALE DI TRENTO.

*Pretura di Cavalese:* Campitello di Fassa, Canazei, Capriana, Carandò, Castello di Fiemme, Cavalese, Dalano, Mazzin, Moena, Panchià, Pozza di Fassa, Predazzo, Soraga, Tesero, Valfloriana, Varena, Vigo di Fassa, Ziano di Fiemme.

*Pretura di Cles:* Bresino, Cagnò, Cis, Cles, Coredo, Cunevo, Flavon, Livo, Nanno, Revò, Romallo, Rumo, Sanzeno, Sfruz, Smarano, Taio, Tasullo, Terres, Tres, Tuenne, Vervò.

*Omissis.*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori LI VIGNI ed altri: « Norme sul riordinamento delle circo-

scrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse » (Approvata, in un testo unificato, dalla V Commissione del Senato) (3437):

Presenti e votanti . . . .	18
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	18
Voti contrari . . . . .	—

Hanno dichiarato di astenersi 4 deputati.

(La Commissione approva).

---

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1971

---

Disegno di legge: « Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine » (2933):

Presenti e votanti . . . .	22
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Bertucci, Biondi, Bosco, Bresani, Bucciarelli Ducci, Caruso, Ciampaglia, Cossiga, Di Primio, Gullo, Gullotti, Ianniello, Lizzero, Lodi Faustini Fustini Adriana, Morgana, Nucci, Riccio, Riz, Scaglia, Scaini, Tuccari.

Per la proposta n. 3437 hanno dichiarato di astenersi:

Caruso, Gullo, Scaini, Tuccari.

**La seduta termina alle 12.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO